



# **UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO**

**BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS**

*Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926*

*Sito Internet: [www.unionecomuniparteolla.ca.it](http://www.unionecomuniparteolla.ca.it)*

---

## ***REGOLAMENTO***

***“DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E  
GIUDIZIARI EX ART. 20 D.LGS. N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003”***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE N° 02 DEL 10.02.2006**

## **Art 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, identifica i dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Unione dei Comuni nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

## **Art 2**

### **INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI DATI E DI OPERAZIONI ESEGUBILI**

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt.20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numero 1 (uno) a 17 (diciassette), identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. 30giugno 2003, n° 196 (artt. 59,60,62-73,86,95,98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente Regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabili dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Unione dei Comuni sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n: 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali(artt. 11 e 12, comma 5 del D.Lgs. 196/2003).

## **Art 3**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Al fine di una maggiore e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.